



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 05/02/2019

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17/03/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 22/06/2018 (contratto A) e a uno rimborsabile mediante delegazione di pagamento stipulato in data 17/03/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio del 12/07/2017 (contratto B), la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, di "€ 3.761.13 (al netto dei rimborsi già decurtati in sede di conteggio estintivo)", comprensivo di commissioni di accensione del finanziamento, di commissioni di gestione, di provvigioni dovute ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede e di oneri assicurativi (questi ultimi, quantificati in € 455,35) in relazione al contratto A;
- di "€ 1.727,78 (al netto dei rimborsi già decurtati in sede di conteggio estintivo)" comprensivo di commissioni di gestione, di provvigioni dovute ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede e di oneri assicurativi (questi ultimi quantificati in € 297,17) in relazione al contratto B;
- il tutto oltre interessi;
- € 40,00 quale contributo alle spese di procedura, ed € 1.000,00 per spese legali.



Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: con riferimento al contratto A, l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo e in applicazione del criterio *pro rata temporis* (su 72 rate residue), dell'importo di € 403,63 a titolo di commissioni di gestione non maturate; al contempo, manifesta la disponibilità a riconoscere l'ulteriore importo di € 231,72;

la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, aventi natura *up front*;

con riferimento al contratto B, l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo e in applicazione del criterio *pro rata temporis* (su 57 rate residue), dell'importo di € 271,09 a titolo di commissioni di gestione non maturate; al contempo, manifesta la disponibilità a riconoscere l'ulteriore importo di € 163,46;

per entrambi i contratti:

- la circostanza che negli stessi vengono distintamente indicati i costi "*up front*" e quelli "*recurring*";
- la natura altresì *up front* delle provvigioni corrisposte all'agente che, come si evince dalla descrizione presente nel contratto, svolge attività correlate alla fase prodromica alla stipulazione del contratto (allega copia della fattura e della disposizione di bonifico e richiama, sul punto, alcuni precedenti ABF);
- il mancato addebito alla cliente dei premi assicurativi, come si evince dalla documentazione contrattuale;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, in quanto "*si giustificerebbe il ricorso all'ABF non tanto per l'ottenimento del giusto rimborso [...] quanto per recuperare le spese legali*".

Pertanto, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, disposta la riunione dei ricorsi stanti le evidenti ragioni di connessione, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Venendo al merito delle domande del ricorrente e prendendo le mosse dal Contratto A, si rileva la natura *recurring* delle commissioni intermediario mutuante per l'accensione (comprensiva di gestione dei rapporti contabili con le compagnie e archiviazione documenti) e delle commissioni intermediario mutuante per la gestione del finanziamento, entrambe le voci costituendo corrispettivo di attività destinate a coprire l'intero arco temporale di svolgimento del rapporto.

Natura *up front* compete invece alle provvigioni destinate ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede, remunerando le attività espletate da terzi nella fase antecedente alla conclusione del contratto.



In linea, dunque, con il richiamato orientamento dell'Arbitro, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, preso atto dei rimborsi già effettuati, il Collegio ritiene che la domanda principale del ricorrente meriti di essere accolta secondo il seguente prospetto:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72					
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni intermediario mutuante di accensione del finanziamento</i>				recurring	2.432,40	1.459,44	0,00	1.459,44
<i>Commissioni intermediario mutuante di gestione del finanziamento</i>				recurring	1.058,92	635,35	403,63	231,72
<i>Provvigioni soggetti incaricati offerta fuori sede</i>				up front	2.702,04		0,00	0,00
Totale								1.691,16

Volgendo a considerare il contratto B, si rileva la natura recurring delle commissioni intermediario mutuante per la gestione del finanziamento, costituendo corrispettivo di attività destinate a coprire l'intero arco temporale di svolgimento del rapporto.

Natura up front compete invece alle provvigioni destinate ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede, remunerando le attività espletate da terzi nella fase antecedente alla conclusione del contratto.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento dell'Arbitro, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, preso atto dei rimborsi già effettuati, il Collegio ritiene che la domanda principale del ricorrente meriti di essere accolta secondo il seguente prospetto:

rate totali		96		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	39	rate residue	57					
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni intermediario mutuante di gestione del finanziamento</i>				recurring	731,87	434,55	271,09	163,46
<i>Provvigioni soggetti incaricati offerta fuori sede</i>				up front	2.084,74		0,00	0,00
Totale								163,46

Non meritevole di accoglimento risulta, infine, la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la serialità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.854,62, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 5048 del 18 febbraio 2019

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI